

D.P.R. 26-10-1972 n. 650 - Perfezionamento e revisione del sistema catastale.

Publicato nella Gazz. Uff. 11 novembre 1972, n. 292, S.O. n. 5.

21. Requisiti per la nomina a componente delle commissioni censuarie locali.

I componenti delle commissioni distrettuali e provinciali debbono possedere i seguenti requisiti:

- a) essere cittadini italiani;
- b) godere dei diritti civili e politici;
- c) essere di buona condotta;
- d) avere la residenza in uno dei comuni della provincia;
- e) non aver superato, al momento della nomina, il 72° anno di età;
- f) non aver riportato condanna a pena detentiva per delitti non colposi ovvero condanna a pena detentiva o multa per violazione di leggi tributarie, salvi gli effetti della riabilitazione.

22. Incompatibilità.

Non possono far parte delle commissioni censuarie, finché permangono nell'esercizio delle loro funzioni:

- a) i membri del Parlamento;
- b) i consiglieri regionali;
- c) i prefetti;
- d) gli intendenti di finanza;
- e) gli amministratori degli enti che applicano o che hanno una partecipazione nel gettito dei tributi nonché coloro che come dipendenti di detti enti o come componenti di organi collegiali comunque concorrono all'accertamento dei tributi stessi;
- f) gli appartenenti alle forze armate in servizio permanente effettivo ed i funzionari civili dei Corpi di polizia in attività di servizio;
- g) i dipendenti dell'amministrazione periferica delle imposte dirette e delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, nonché del catasto e dei servizi tecnici erariali;
- h) le persone che esercitano abitualmente l'assistenza o la rappresentanza di contribuenti in vertenze di carattere tributario;
- i) gli esattori ed i collettori delle imposte dirette.

Non possono essere contemporaneamente componenti della stessa sezione i coniugi, i parenti ed affini entro il 4° grado.